

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione

## Soggetto Imputato

Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
  CSP/CSE   
  Dirigente   
  Responsabile\_Lavori  
 Committente   
  Preposto   
  RSPP   
  Lavoratore  
 Altro

## Esito

Assoluzione  
 Condanna   
  Pena detentiva   
  Pena detentiva+pecuniaria   
  Pena pecuniaria   
  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
 Risarcimento alla costruita parte civile  
 Altri elementi

Quantum  anni uno di reclusione.

1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello

## Classificazione evento

Infortunio   
  Malattia   
  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
 Morte

## Soggetto leso

Operaio   
 Artigiano   
 Impiegato   
 Imprenditore   
 Ulteriori soggetti lesi   
 Altro    
 Salute Sicurezza

## Fattispecie

Operaio in nero, all'interno di un cantiere in allestimento, mentre stava collocando parapetti metallici lungo il perimetro della copertura di un capannone in vista della rimozione e sostituzione della copertura medesima, veniva a contatto con la linea elettrica aerea a media tensione.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato   
 Pubblico   
 Cantiere   
 Ufficio  
 Fabbrica   
 Altro

## Principio di diritto

Il nuovo sistema di sicurezza aziendale di cui al D.lvo n.81/2008 si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi e tale logica guida anche la gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori a più imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili.

Viene anche ricordato che nei cantieri temporanei o mobili in cui sia prevista la presenza (anche se non contemporanea) di più imprese esecutrici, il committente, nella fase preliminare di progettazione dell'opera, deve nominare il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (CSP) o coordinatore per la progettazione di cui all'art. 89 co 1 lett. f) Dlgs. N.81/2008, figura investita dell'obbligo di predisporre il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), costituito da una relazione tecnica e da dettagliate prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare oltre che alle eventuali fasi critiche del processo attuativo; prescrizioni idonee a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art.91, co. 1, lett. a) D.lgs 81/08), fondamentale per la corretta gestione prevenzionale e antinfortunistica di tutte le fasi lavorative, dato che i POS, Piani Operativi di Sicurezza, ne sono piani complementari di dettaglio (art. 92 co.1 lett. b D.lgs 81/08). Il CSE (coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera art. 90 co 4 D.lgs. 81/08), è chiamato a verificare scrupolosamente l'idoneità del POS di ciascuna impresa, sia in rapporto al PSC che in rapporto ai lavori da eseguirsi, potendo sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. (Sez.4n.10334 del 25.01.2018, Rv.272239;Sez.4 n.14167,del 12.03.2015, Rv.263150 ). I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici (art.96, comma I, lett. g) D.Lgs 81/08) redigono il POS—Piano Operativo di Sicurezza (art. 89, comma I, lett. h D.Lgs 81/08) che, come già detto si pone come piano integrativo e specifico del PSC . In altri termini, ciascuna impresa che collabori o sia presente (anche non contestualmente), come nel caso di specie, nel cantiere temporaneo o mobile, deve studiare le modalità di esecuzione del suo segmento di lavoro, prevedendo le aree di pericolo per la salute dei lavoratori, e dando precise disposizioni per evitare in modo assoluto qualsiasi infortunio, rispetto al quale la posizione di garanzia permane a carico di ciascun datore di lavoro, mediante la cooperazione nella prevenzione dei rischi generici derivanti dall'interferenza tra le diverse attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia si estende a tutti i datori di lavoro ai quali siano riferibili le plurime attività coinvolte nel processo causale da cui ha tratto origine l'infortunio; il tutto mediante l'adeguato coordinamento, onde prevenire i rischi interferenziali, realizzato attraverso la figura del CSE . In particolare il coordinatore per la sicurezza ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica(datori di lavoro, dirigenti, preposti), a lui essendo attribuiti i compiti di realizzazione del piano prevenzionistico tendente proprio a regolare il rischio interferenziale, anche in relazione al susseguirsi di lavorazioni affidate ad imprese che non operino contemporaneamente. E' chiaro che al coordinatore per l'esecuzione spettano compiti di "alta vigilanza", che attengono alla generale configurazione delle lavorazioni e, quindi, non la puntuale e stringente vigilanza momento per momento, demandata alle figure operative (da ultimo Sez.4 10544 del 25.01.2018 ,rv272240; sez.4 45853 del 13.09.2017 ,Lamberti e altri), ma il controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la verifica della scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori. Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), secondo quanto previsto dall' art. 92, commal,lett.a) d.lgs 81/08, realizza una funzione fondamentale per la corretta gestione prevenzionale e antinfortunistica di tutte le fasi lavorative, dato che i singoli POS, Piani Operativi di Sicurezza, sono piani complementari di dettaglio (art. 92 co. 1 lett. b D.lgs 81/08). La Corte ha ribadito che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, oltre a controllare i POS, deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti, contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (cfr. ex multis Sez. 4,n.27165 del 24/5/2016, Rv.267735). Il C.S.E deve inoltre segnalare al committente, previa contestazione scritta all'impresa o ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni antinfortunistiche; e, nei casi di pericolo grave ed imminente, sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. Di indubbio rilievo è la puntualizzazione che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni; essenziale è che alla previsione della cautela segua un'attività di verifica della sua attuazione, della quale devono darsi cura le imprese esecutrici.

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigitto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

### Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso il 05.05.2021.

### Note

Il CSE ha redatto un PSC generico definito " burocratizzato", in cui non si è tenuto conto delle specifiche lavorazioni che dovevano essere effettuate nel cantiere e dei rischi connessi all'istallazione delle paratie metalliche in prossimità dei cavi ad alta tensione; senza prevedere alcuna specifica attività di coordinamento tra le ditte operanti nè un controllo sulle modalità di sicurezza di cui anche il Pos era carente; senza adottare specifici formali provvedimenti a fronte della presenza di lavoratori in nero, non qualificati, di cui era stato reso edotto, e ai quali peraltro erano stati affidati lavori essenziali per la realizzazione dell'opera, caratterizzati da un alta esposizione a rischio.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**